

Informative e news per la clientela di studio

Febbraio 2018

Indice delle news

Le news di febbraio	pag.	2
La Certificazione Unica 2018 – nuovo termine di trasmissione	pag.	4
Scade il 16 marzo la tassa di cc.gg. sui libri sociali per l'anno 2018	pag.	5
La gestione dell'invio delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali	pag.	7
Entro il 31 marzo 2018 la certificazione degli utili corrisposti nel 2017	pag.	9
Dichiarazione IVA2018: le novità del modello	pag.	11
Autoliquidazione Inail 2017/2018	pag.	16
Aliquote contributive Inps 2018 per gli iscritti alla gestione separata	pag.	17
Bonus alberghi	pag.	18
Escluso l'amministratore unico nelle cooperative modello Srl conseguenze sulle attività ispettive	pag.	20
La gestione delle comunicazioni dati delle liquidazioni Iva periodiche nel modello di dichiarazione annuale	pag.	22

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 febbraio al 15 marzo 2018	pag.	29
--	------	----

SPESOMETRO

Proroga della scadenza dell'invio dei dati relativo al secondo semestre 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato un provvedimento con le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che tiene conto delle semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 (compilazione facoltativa dei dati anagrafici delle controparti, facoltà di indicare solo i dati del documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro). Le semplificazioni possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate già spedite per il primo semestre 2017. I contribuenti che hanno utilizzato un *software* per la predisposizione della comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti specifiche tecniche. La scadenza del 28 febbraio 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 è prorogata al 6 aprile 2018.

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 29190, 05/02/2018)

STUDI DI SETTORE

Pubblicati i 193 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2017

Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017, relativi a tutte le attività economiche. In particolare, le istruzioni alla compilazione sono suddivise tra una parte generale, comune a tutti gli studi di settore, una parte specifica per ciascuno studio e delle parti relative ai quadri A, F, G, T, X comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche. La modulistica sarà aggiornata entro il 31 marzo 2018 per consentire la corretta applicazione degli studi di settore ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66, D.P.R. 917/1986 (imprese minori). Un altro provvedimento del 30 gennaio 2018 aveva approvato i parametri per i contribuenti per i quali non sono approvati gli studi di settore oppure vigono condizioni di inapplicabilità degli studi stessi.

(Agenzia delle entrate, Provvedimento n. 25090, 31/01/2018)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato rispetto al 2017). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n. 17 del 22/01/2018)

SPLIT PAYMENT

Aggiornati gli elenchi validi per il 2018

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al [link http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata). In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società

partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.

(Ministero dell'economia e delle finanze, Elenchi, 17/01/2018)

DURC

Nei casi di rottamazione DURC valido già dalla data di presentazione della istanza

L'Inps ha chiarito che la presentazione dell'istanza utile per accedere alla definizione agevolata di debiti contributivi consente il rilascio del DURC. Pertanto, il contribuente che presenta l'istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 per i debiti Inps affidati all'Agente della riscossione entro il 30 settembre 2017 avrà l'esito di regolarità del DURC *on line*.

(Inps, Messaggio n. 322, 23/01/2018)

DIRITTO CCIAA

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2018 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l'anno 2017 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

(Ministero dello sviluppo economico, Nota n. 26505, 16/01/2018)

MARCHI E BREVETTI

Nuova modulistica obbligatoria dal 5 febbraio 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la nuova modulistica da utilizzare per depositare le domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, etc.) e le istanze a esse connesse (seguiti, annotazioni, trascrizioni, etc.). La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e va utilizzata obbligatoriamente dal 5 febbraio 2018: le Camere di Commercio non accetteranno domande o istanze compilate su moduli diversi da quelli scaricabili dal link <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica>.

(Ministero dello sviluppo economico, Circolare n. 599, 11/01/2018)

BONUS MOBILI

Pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per gli acquisti effettuati nel 2018 di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato in data successiva al 1° gennaio 2017. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute con una soglia massima di spesa di 10.000 euro, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

(Agenzia delle entrate, Guida *Bonus* mobili ed elettrodomestici, 22/01/2018)

Informative e news per la clientela di studio

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – NUOVO TERMINE DI TRASMISSIONE

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Quest'anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d'impresa.

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai

modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2018

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2018.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➡ per la generalità delle società;

516,46 euro ➡ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2018, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

LA GESTIONE DELL'INVIO DELLE LETTERE DI INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. Vengono definiti "esportatori abituali" i contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva nel limite di un importo definito "*plafond*", corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

La procedura

Gli esportatori abituali alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2018 hanno trasmesso telematicamente i dati all'Agenzia delle entrate, indicando l'importo dell'operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l'applicazione dell'Iva.

In merito alla quota di *plafond* da indicare nel di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva modello non vi è alcun impedimento nell'indicare un importo superiore al *plafond* disponibile, posto che quest'ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non devono preoccuparsi di suddividere il *plafond* disponibile tra i diversi fornitori (evitando del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l'intero *plafond* disponibile.

Qualora, invece, l'esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di *plafond* parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell'anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all'invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una "ulteriore" quota di *plafond* che, quindi, non deve comprendere l'importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

⇒ Estratto del modello da utilizzare dal 1° marzo 2017

DICHIARAZIONE	
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare	ACQUISTI ☐ o
IMPORTAZIONI ☐	senza applicazione dell'IVA nell'ANNO
e chiedo di acquistare o importare	
La dichiarazione si riferisce a:	
una sola operazione per un importo fino a euro	¹
operazioni fino a concorrenza di euro	²

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare a emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stata comunicato da parte del proprio cliente l'invio della lettera di

intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in 2 modalità alternative ma equivalenti:

- accedendo al sito dell'Agenzia delle entrate al *link* Verifica ricevuta dichiarazione di intento (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>) e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l'anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l'indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell'avvenuta presentazione;
- per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l'apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente e annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull'apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell'imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). L'anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

Le sanzioni

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. "splafonamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.

ENTRO IL 31 MARZO 2018 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il **31 marzo 2018** (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il **nuovo modello** approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013. La principale **novità** riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l'ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).

Si ricorda che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
- dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualeficati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

DICHIARAZIONE IVA2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione annuale IVA2018 relativo all'anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell'anno precedente. Oltre al debutto nel nuovo termine ordinario di presentazione fissato per quest'anno al 30 aprile 2018 (lo scorso anno il termine era ancora fissato al 28 febbraio 2017), che comporta nuove scadenze relativamente ai casi di omissione della dichiarazione nonché di presentazione tardiva della medesima (che di conseguenza va a scadere il 30 luglio 2018, essendo domenica il giorno 29), le istruzioni recepiscono molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Tra queste, per citarne alcune:

- il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
- le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
- il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
- l'estensione dell'ambito di applicazione dello *split payment*.

⇒ Frontespizio

Viene eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 ad opera della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.

⇒ Quadro VE

Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "*Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
---	-----

Le istruzioni ricordano che le modifiche al citato articolo 17-ter apportate dal D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.



⇒ Quadro VJ

Viene soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal comma 109, L. 311/2004. Conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati.

Inoltre, il rigo VJ18 è stato ridenominato "*Acquisti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle P.A., anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
--	-----	-----

⇒ Quadro VH

Il quadro VH è stato modificato prevedendone, altresì, la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017).

Vengono inoltre apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- vengono introdotti i nuovi righi VH₄, VH₈, VH₁₂ e VH₁₆ per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- viene introdotta, a margine di ciascun rigo che va da VH₁ a VH₁₆ la colonna 3 "Subfornitori";
- viene introdotta, a margine dei nuovi rigi VH₄, VH₈, VH₁₂ e VH₁₆, la colonna 4 "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- viene soppressa la precedente colonna "Ravvedimento".

⇒ Quadro VL

Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

- il rigo VL₂₄ "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- il rigo VL₂₉ "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto";
- il rigo VL₃₁ "Versamenti integrativi d'imposta".

Il campo 2 del rigo VL₂₈ "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio" è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL₂₈), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL₂₇.

Infine, sono stati introdotti:

- il nuovo rigo VL₂₉ "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno" per l'indicazione dell'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00
---	-----

- il nuovo rigo VL₃₀ "Ammontare Iva periodica", composto di tre colonne per l'indicazione, nel campo 2, dell'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Le informazioni evidenziate nel predetto rigo, in particolare quelle del campo 2, rappresentano il naturale collegamento con quanto precedentemente evidenziato nel corso dell'anno in sede comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche.

VL30 Ammontare IVA periodica	1	,00
2	IVA periodica dovuta	,00
3	IVA periodica versata	,00

In particolare, nel campo 2 del predetto rigo, al fine di evidenziare l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta occorre comprendervi:

- la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP₁₄ del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017,

- l'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello.

Il campo 2 non va invece compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno mentre nel caso di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Nel campo 3 del rigo VL30 trova al contrario accoglimento il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017. Le istruzioni precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "sezione Erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti "speciali" di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4;
- 6013 e 6035 per l'acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

⇒ Quadro VO

Nel quadro VO viene introdotto il nuovo rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
 PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione ☒ 1 ☐

Si precisa che la casella va barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In questo caso, infatti, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Infine, si evidenzia che la richiamata opzione vincola il contribuente per un triennio ed è valida fino a revoca.

⇒ Quadro VG

Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

⇒ Quadro VX

Nel rigo VX4, riguardante le scelte che attengono alla richiesta del credito Iva a rimborso, le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo annuale evidenziano alcune peculiarità che andiamo di seguito ad evidenziare.

Importo di cui si richiede il rimborso		1		,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		,00
Causale del rimborso	3	12	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia	7
			5	
				,00

Nel campo 3, dedicato alla "causale del rimborso", è previsto un specifico codice "12" per coloro che, avendo optato per il 2017 per il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture ai sensi dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), hanno la possibilità di chiedere il rimborso a prescindere dall'esistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 30, D.P.R. 633/1972.

Nel campo 4 del rigo VX4, inoltre, dedicato ai contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso, è presente un nuovo codice "9" riservato ai soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni) e che presentano i presupposti per beneficiare di tale opzione nonché di quella di cui all'articolo 2 comma 1 del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).

Infine, nel campo 7 del rigo VX4 in commento, al fine di poter godere l'esonero della garanzia, è previsto un codice "5" che va barrato se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

⇒ Quadro VM

La sezione II del quadro VH del modello dello scorso anno, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

⇒ Procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo

Molte delle modifiche introdotte nella modulistica di quest'anno riguardano i soggetti che sono interessati alla particolare procedura di liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall'articolo 73, D.P.R. 633/1972.

In attesa, quindi, di verificare come il prossimo modello dichiarativo relativo all'anno 2018 accoglierà la novità del "Gruppo Iva" introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e realizzata attraverso l'inserimento nel D.P.R. 633/1972 dei nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, vediamo di riepilogare in forma di rappresentazione schematica quali sono le novità per coloro che nel 2017 sono stati interessati dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Novità Iva di gruppo ex articolo 73, D.P.R. 633/1972

Quadro VK	Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava. Sono stati, inoltre, soppressi i righi: • VK2 "Codice", • VK35 "Versamenti integrativi d'imposta" e • il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". Infine, sono stati introdotti i righi VK28 "Acconto" e VK34 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo" per l'indicazione, rispettivamente, dell'importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo e dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Quadro VX	Sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante.
Quadro VG	Nei rigi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 "Ingresso" e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 "Revoca" per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di compensazione dell'Iva, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Prospetto IVA 26/PR	Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata "Operazioni straordinarie" per recepire le analoghe modifiche apportate alla sezione 1 del quadro VK. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH. Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche: • eliminazione del rigo VW24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati); • eliminazione del rigo VW29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto"; • rinumerazione del rigo VW30 "Crediti articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98" che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 "Partecipanti gruppo" per l'indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno d'imposta; • introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l'indicazione nel campo 2 dell'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta; nel campo 3 del totale dei versamenti periodici e nel campo 1 del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3; • soppressione del rigo VW31 "Versamenti integrativi d'imposta".

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018

Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio
Presentazione modello 1031	28 febbraio



Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2018 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base a un tasso annuo comunicato dall'Inail stessa.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" appositamente realizzata in www.inail.it – servizi *online*, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	Si applica alla sola regolazione 2017 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti
Riduzione per il settore della pesca	Si applica alla regolazione 2017 (nella misura del 48,70%) e alla rata 2018 (nella misura del 45,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari
Inserimento dei disabili	L'incentivo non è più in vigore, si è applicato per l'ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni
Sostegno alla maternità/paternità	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo

	parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%)
Imprese artigiane	La riduzione è fissata nella misura del 7,22% e si applica alla sola regolazione 2017. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995).

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al 25,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l'anno 2018, non essendoci state modifiche.

È aumentata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: oltre all'incremento di un punto percentuale previsto dall'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 (come avvenuto negli ultimi anni), l'articolo 7, L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

		2017	2018
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di p. Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di p. Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	32,72%	33,72
	Non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL	32,72% / 33,23%	34,23%

Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%
---	--	-----	-----

Il massimale di reddito per l'anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 101.427 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.710 euro. Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➡	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
Collaboratori	➡	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore
Associati in partecipazione di solo lavoro	➡	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato

BONUS ALBERGHI

La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il "bonus alberghi".

Trattasi del credito d'imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica. L'importo agevolato è rappresentato dal 65% delle spese sostenute, trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all'acquisto di mobili.

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del *bonus* alberghi:

- le imprese alberghiere;
- gli stabilimenti termali;
- gli agriturismi.

Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Spese agevolabili

Le spese che danno diritto al *bonus* sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989) con finalità di incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all'8° periodo d'imposta);
- realizzazione di piscine termali;
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Determinazione del *bonus*

Il *bonus* è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018).

Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- dottore commercialista;
- consulente del lavoro;
- responsabile CAF.

L'importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese agevolabili di 307.692,30 euro.

Accesso al beneficio

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o tramite pec al Ministero dei beni culturali.

La scadenza per l'invio, relativamente delle spese sostenute nel 2017 è il prossimo 28 febbraio 2018, diversamente le spese 2018 dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019.

Anno di competenza delle spese	Scadenza invio domanda
2017	28 febbraio 2018
2018	28 febbraio 2019



Per l'assegnazione del credito vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del credito oltre all'eventuale importo spettante.

L'agevolazione rientra nel regime *de minimis*.

Utilizzo del credito

Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del limite di deduzione degli interessi passivi.

Cumulabilità

Tale agevolazione non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni.

ESCLUSO L'AMMINISTRATORE UNICO NELLE COOPERATIVE MODELLO SRL CONSEGUENZE SULLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

L'articolo 1, comma 936 della Legge di Bilancio per l'anno 2018, ha introdotto un importante pacchetto di misure destinate al mondo cooperativo. Le nuove norme, con lo scopo di limitare il fenomeno delle "false cooperative" o comunque usi distorti dello strumento, introducono degli inasprimenti delle normative in materia di controlli e revisione e una serie di misure deterrenti per scongiurare i comportamenti scorretti.

In questo ambito, trova spazio una norma specificatamente destinata alle cooperative modello Srl che mira a evitare la concentrazione di poteri amministrativi in capo a un solo soggetto nell'ottica di ripristinare una democraticità e una partecipazione alla vita cooperativa che potrebbe essere seriamente compromessa.

Il portato della disposizione

La Legge di Bilancio interviene direttamente nel codice civile aggiungendo un comma all'articolo 2542, cod. civ.:

«L'amministrazione della società è affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma».

La disposizione, reca due conseguenze dirette:

- in primo luogo, l'aver previsto la forma di amministrazione collegiale, all'interno delle norme tipiche delle cooperative porta a rendere incompatibili con questa norma, quelle di tenore diverso. Ne consegue che sebbene le cooperative modello Srl, a norma dell'articolo 2519, cod. civ., possano adottare le norme del modello societario capitalistico semplificato, sono tenute a rispettare la regola dell'amministrazione collegiale in forza della prevalenza che il novellato articolo 2542, cod. civ. esercita sulle norme di fonte derivata;
- in secondo luogo, il periodo successivo della norma, prevede la tassativa applicabilità dell'articolo 2383, cod. civ. anche alle cooperative modello Srl, con la conseguenza che l'organo collegiale potrà restare in carica al massimo 3 esercizi.

Sicuramente l'intento della norma è quello di evitare una eccessiva concentrazione di poteri in capo a un solo soggetto che, potendo godere anche di un mandato a tempo determinato, potrebbe di fatto gestire la cooperativa prescindendo in buona parte dalla volontà dei soci, il cui unico compito si limiterebbe all'approvazione dei bilanci annuali. Di contro, occorre anche evidenziare come nelle cooperative con un

numero di soci minimo pari a 3, si viene a questo punto a creare una sovrapposizione tra assemblea e Consiglio di Amministrazione, entrambi composti dalle medesime persone.

Conseguenze dirette e immediate

La nuova norma, ha un impatto dirompente sulle cooperative modello Srl che:

- se rette da amministratore unico, dovranno rivedere la propria *governance* in quanto, in assenza di decorrenza, la norma ha un'applicazione immediata e comporta la decadenza dell'amministratore attualmente in carica, ferma restando la *proprogatio*;
- se l'organo amministrativo unipersonale è stato nominato a tempo indeterminato, dovrà essere fissata una scadenza in armonia con le nuove disposizioni.

Non solo. La cooperativa sarà tenuta anche a controllare se il proprio Statuto sia o meno compatibile con le nuove disposizioni civilistiche.

Sul punto si può ipotizzare la seguente casistica:

- statuto che prevede l'amministratore unico come unica forma amministrativa: la disposizione va modificata immediatamente per sopravvenuto contrasto insanabile con le norme di legge;
- statuto che prevede l'amministratore unico come alternativa al sistema di amministrazione collegiale: lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche nell'immediato;
- statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell'organo amministrativo: va modificato immediatamente per sopravvenuta incompatibilità con le norme di legge;
- statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell'organo amministrativo come alternativa alla durata massima triennale: lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche nell'immediato.

È importante anche una verifica sulla scadenza dell'organo amministrativo. Infatti, il rimando al secondo comma dell'articolo 2383, rende tassativo far coincidere la scadenza del mandato con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Quindi sono da ritenere invalide formulazioni generiche come ad esempio: "durano in carica un triennio", o con scadenze collegate all'anno solare, come ad esempio "scadono alla fine del triennio" (o diverso periodo).

Alcuni osservatori hanno posto il problema della formalità applicabile alla modifica statutaria. Infatti, in passato, nei casi di modifiche imposte da sopravvenute norme imperative, era stato consentito agli enti interessati di provvedere anche con assemblea ordinaria evitando così i costi notarili e ferma restando l'iscrizione al Registro Imprese. Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni in tal senso.

La nuova forma di amministrazione comporta inevitabilmente un appesantimento della struttura che, in vigenza dell'amministratore unico, poteva contare su una snellezza massima, anche se a discapito della democraticità. Sarà quindi necessario ipotizzare delle deleghe di poteri da attribuire a un Presidente o anche a un Amministratore delegato, facendo attenzione a dettagliare quanto più possibile i compiti delegati preservando la collegialità dell'organo.

Occorre poi chiedersi se vi sia una tempistica da rispettare per regolarizzare la forma dell'organo amministrativo divenuto in contrasto con le disposizioni di legge. Sul punto, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, con una nota a commento delle novità della Finanziaria, suggerisce di applicare l'articolo 2361, cod. civ. che prevede il termine di 30 giorni per la convocazione dell'assemblea, termine che decorre "*trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci*".

Le indicazioni del Mise ai revisori

Come noto, il mondo cooperativo è soggetto alle ispezioni biennali che il Ministero dello Sviluppo Economico cura per mezzo di revisori abilitati.

Con una nota diffusa nei giorni scorsi, il Ministero ha diffuso una nota che, sebbene destinata ai revisori incaricati delle ispezioni, contribuisce a dissipare i numerosi dubbi sulla decorrenza delle disposizioni, in assenza di una disciplina transitoria che, forse, sarebbe stato opportuno prevedere.

In sintesi il Ministero afferma che

- 1) le cooperative non possono più essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca e, ove tale situazione sia riscontrata, è da ritenersi irregolare;
- 2) nel caso in cui il revisore **inizi l'ispezione** di una cooperativa che ha l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, **deve diffidare la società a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo come richiesto dalla normativa**;
- 3) nel caso in cui il revisore **abbia già iniziato una ispezione** e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell'organo amministrativo, attesa l'impossibilità di erogare una nuova diffida, l'ispettore **dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC** e concedere una **dilazione temporale** per permettere la convocazione dell'assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l'**irrogazione di un provvedimento sanzionatorio**.

Il Mise ha, inoltre istruito i propri revisori riguardo ad eventuali modifiche statutarie: queste interesseranno solamente le società cooperative che prevedono nel proprio statuto unicamente la forma dell'amministratore unico ovvero la validità delle cariche fino a revoca, anche in presenza di un CdA.

Negli altri casi, ove sia presente anche un'alternativa ai sistemi divenuti irregolari, la modifica statutaria potrà essere fatta anche in occasione della prima assemblea straordinaria utile.

LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il prossimo 28 febbraio 2018 i soggetti tenuti ad assolvere al nuovo obbligo telematico introdotto dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (si tratta della comunicazione dei dati emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva) dovranno procedere all'ultimo degli adempimenti trimestrali previsti con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2017.

Come ben evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA2018 relativa al 2017, talune rilevanti modifiche che interessano il modello dichiarativo si pongono in una logica di stretta correlazione con l'adempimento della predetta comunicazione. È il caso delle modifiche apportate nei quadri VH e VL del modello dichiarativo annuale.

Casi di esonero

Con riferimento alle ipotesi di esonero, le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione approvato con **Provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017** si limitano a ricordare che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Soggetti esclusi
• coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti Iva

ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 (tali soggetti, comunque, perdono l'esonero negli eventuali trimestri in cui sono interessati da altre operazioni per le quali ricorrono in ogni caso gli obblighi Iva, quali ad esempio i casi di inversione contabile);

- i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che, pur in possesso di partita Iva, realizzano operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva e per i quali è preclusa la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti;
- i produttori agricoli che operano in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, anche se non "situati nelle zone montane" ex articolo 9, D.P.R. 601/1973;
- gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario agevolato di cui alla L. 398/1991.

Nelle istruzioni viene inoltre chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione periodica Iva si concluda con un'eccedenza a credito, quindi anche quando per quel trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Ciò che al contrario non viene precisato nelle istruzioni è invece se sussista o meno l'obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva. A risolvere la questione positivamente è intervenuta l'Agenzia delle entrate con le cosiddette *faq* pubblicate sul proprio sito a ridosso del primo adempimento trimestrale.

La *faq* dell'Agenzia per i casi di assenza di operazioni rilevanti

D. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?

R. L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Sanzioni e ravvedimento

Escludendo pertanto i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione telematica trimestrale in commento, andiamo a verificare quali sanzioni risultano applicabili ai soggetti obbligati all'adempimento nei casi in cui lo stesso non venga ottemperato correttamente o addirittura non eseguito.

Le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva comporta l'applicazione di una sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro.

La sanzione viene ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene per la prima volta oppure viene ripresentata correttamente, entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.

In merito alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, al fine di ridurre la portata delle sanzioni sopra evidenziate, è intervenuta in senso confermativo la risoluzione n. 104/E/2017.

Ma oltre a precisare tale aspetto la risoluzione 104/E/2017 si sofferma sulla relazione esistente tra il predetto obbligo di comunicazione trimestrale e il successivo adempimento di dichiarazione annuale,

affermando che sebbene “la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”.

Ed è proprio sulla scorta di tale riflessione che la stessa risoluzione n. 104/E/2017 ipotizza l'utilizzo del modello dichiarativo quale strumento di correzione della comunicazione trimestrale, in alternativa alla ripresentazione della stessa.

Le diverse forme di regolarizzazione

1. regolarizzazione che interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: in questo caso, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata;
2. regolarizzazione che interviene direttamente in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Iva: in tale caso l'obbligo di invio della comunicazione viene meno e anche in questa soluzione, se con la dichiarazione annuale sono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta a seguito del ravvedimento operoso;
3. regolarizzazione che interviene successivamente alla presentazione della DR annuale Iva.

Nell'ultima situazione descritta, è cioè quella nella quale le omissioni e/o le irregolarità non sono sanate né con la ripresentazione del modello di comunicazione trimestrale né con la prima presentazione del modello dichiarativo annuale, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che ai fini del ravvedimento occorre:

- presentare una dichiarazione integrativa del modello di dichiarazione annuale Iva;
- versare la sanzione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (riferito alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva annuale);
- versare la sanzione “tipica” cui all'articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997.

Entrambe le sanzioni potranno essere ridotte ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Relazioni con modello IVA2018

Come già evidenziato in premessa, l'adempimento della comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva si pone in stretta correlazione con il modello di dichiarazione annuale, la cui funzione peraltro, ben precisata dalla risoluzione n. 104/E/2017, è duplice:

- la dichiarazione annuale può intendersi come “sostitutiva” dei predetti adempimenti trimestrali (qualora gli stessi non siano stati eseguiti durante l'anno);
- la dichiarazione annuale può intendersi come strumento di correzione di eventuali errori commessi nella compilazione delle precedenti comunicazioni trimestrali riferite al medesimo anno.

In entrambi i casi risulteranno dovute le specifiche sanzioni come in precedenza evidenziato.

Ma veniamo ora ai contenuti del modello dichiarativo per capire come concretamente queste funzioni possano essere assolte.

⇒ Il quadro VH

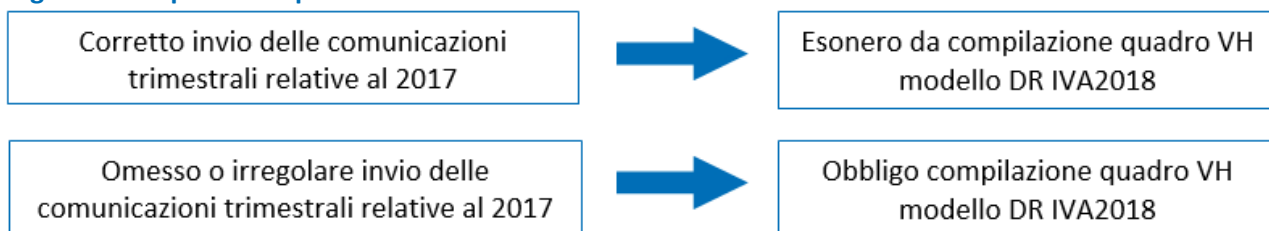
Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che il quadro VH da quest'anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle

comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tale evenienza, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (in quanto ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".

Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Regole di compilazione quadro VH



Il quadro VH della dichiarazione IVA2018 relativa all'anno 2017 viene quindi modificato nel seguente modo:

- vengono introdotti nuovi righi VH₄, VH₈, VH₁₂ e VH₁₆ proprio per consentire la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- vengono introdotte a margine dei righi VH₄, VH₈, VH₁₂ e VH₁₆, delle caselle "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre.

I nuovi righi "correlati" alla comunicazione trimestrale

MODELLO IVA 2018
Periodo d'imposta 2017

AGENZIA ENTRATE

CODICE FISCALE

QUADRI VH-VM-VK-VN
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

QUADRO VH		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Liquidazione anticipata
VH ₄ I TRIMESTRE			,00		,00		4
VH ₈ II TRIMESTRE			,00		,00		
VH ₁₂ III TRIMESTRE			,00		,00		
VH ₁₆ IV TRIMESTRE			,00		,00		

Verifica con VP 14 campo 1 modello comunicazione dati trimestrale

Solo per mensili e trimestrali ex articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972

Le istruzioni ricordano che l'importo da indicare nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH, quindi anche i nuovi quattro rigi sopra evidenziati, corrisponde all'Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Detto importo coincide quindi con l'ammontare dell'Iva indicato, o che avrebbe

dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Con riferimento ai contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali in base all'articolo 7, D.P.R. 542/1999 (coloro che versano il saldo al 16 marzo, per intenderci) le istruzioni ribadiscono che il rigo VH16 non va compilato in quanto per tali soggetti l'Iva dovuta (o anche a credito) per il quarto trimestre deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

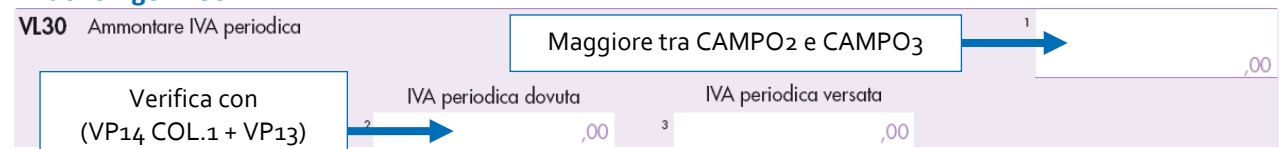
⇒ Il quadro VL

L'altra novità che pone in correlazione il modello di dichiarazione annuale Iva con le citate comunicazioni trimestrali è contenuta nel quadro VL del modello dichiarativo. Viene infatti introdotto un nuovo rigo VL30 denominato "Ammontare Iva periodica", composto di tre caselle nelle quali evidenziare rispettivamente quanto di seguito rappresentato.

Il nuovo rigo VL30

CAMPO 2	L'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, ricomprendendovi la somma degli importi dell'Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017 e L'importo dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello di comunicazione trimestrale (regole particolari sono dettate per coloro che hanno aderito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo)
CAMPO 3	Il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017; le istruzioni in proposito precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo: • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali • il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti "speciali" di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4; • 6013 e 6035 per l'acconto; • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
CAMPO 1	Il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3

Il nuovo rigo VL30



Dalle modalità compilative del rigo VL30 si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad alcun versamento in relazione agli importi a debito emergenti dalle diverse liquidazioni periodiche Iva relative all'anno 2017, comunque nel campo 1 andrebbe evidenziato l'importo dovuto ancorché non versato.

Tale fatto, unitamente alla intervenuta soppressione del rigo VL29 presente nella modulistica dello scorso anno e dedicato alla indicazione dell'ammontare dei versamenti periodici (rigo VL29 che nell'attuale

modulistica è invece riferito ai “versamenti auto UE”), comporta una differente modalità compilativa del successivo rigo VL32 che evidenzia l’Iva a debito.

Mentre lo scorso anno, infatti, il contribuente che non ha proceduto ad alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2016, evidenziando quindi valore zero nel rigo VL29, si è ritrovato con un rigo VL32 “Iva a debito” pari all’importo dovuto, ancorché non versato, quest’anno al contrario, il contribuente che non ha proceduto alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2017, dovendo indicare comunque il dovuto nel nuovo rigo VL30, andrà ad evidenziare nel successivo rigo VL32 “Iva a debito” un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento.

Le ragioni di tale scelta compilativa stanno proprio nella introduzione a partire dall’anno 2017 delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, alle quali viene assegnata proprio la funzione di intercettare, con più rapidità rispetto al passato, le situazioni di evasione da riscossione. È infatti doveroso ricordare che a fronte del mancato riscontro tra l’importo evidenziato nella comunicazione trimestrale e quanto emerge dai modelli di pagamento F24 l’Agenzia, dopo un primo veloce avviso di riscontro dell’anomalia, procede a trasmettere al contribuente a stretto giro l’avviso di liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, inibendo il possibile ricorso del contribuente allo strumento del ravvedimento operoso.

Vediamo di rappresentare graficamente la situazione di un contribuente che presenta, in relazione agli anni 2016 e 2017, Iva dovuta per tutto l’anno pari a 50.000 euro e che non ha provveduto a eseguire alcun versamento periodico nell’anno di riferimento.

Compilazione modello DR IVA2017 (anno 2016)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	50.000 ,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto	zero ,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)]	50.000 ,00

Compilazione modello DR IVA2018 (anno 2017)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	50.000 ,00
VL30	Ammontare IVA periodica	50.000 ,00
	Iva periodica dovuta 50.000 ,00 Iva periodica versata zero ,00	
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)]	zero ,00

Come è agevole ricavare dalla formula di determinazione del valore da indicare nel rigo VL32 “Iva dovuta” presente nei due modelli dichiarativi, mentre lo scorso anno si doveva evidenziare quale risultato finale del modello dichiarativo l’ammontare dell’Iva dovuta ancorché non versata (pari a 50.000 euro), nel modello di quest’anno a fronte di un’identica situazione emergerà un valore pari a zero posto che, come detto in precedenza, l’ammontare dei versamenti non eseguiti non è più informazione che viene richiesta al modello dichiarativo bensì è demandata al nuovo adempimento telematico trimestrale.

In conclusione, un'ultima considerazione con riferimento a coloro che non avendo presentato le comunicazioni trimestrali si affidano ora al modello dichiarativo annuale per "riparare" a tale inadempienza.

Come già osservato in precedenza tali soggetti, non potendo fruire del nuovo esonero previsto per coloro che hanno correttamente adempiuto al nuovo obbligo di trasmissione trimestrale, dovranno pertanto procedere alla compilazione del quadro VH.

È quindi da questo quadro che, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo VL30, occorre "In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate," al campo 2 di quest'ultimo "indicare gli importi inseriti nel quadro VH".

Il nuovo rigo VL30 (in caso di comunicazioni periodiche omesse o errate)

VL30 Ammontare IVA periodica		1				
				,00		
Dati prelevati dal quadro VH	2	IVA periodica dovuta	,00	3	IVA periodica versata	,00

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO 2018 AL 15 2018 MARZO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio 2018 al 15 marzo 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 febbraio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamenti Iva trimestrali speciali Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali: - i distributori di carburanti - gli autotrasportatori di merci conto terzi - gli esercenti attività di servizi al pubblico il termine per il versamento dell'Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2017. Autoliquidazione Inail - versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2017 e all'acconto 2018. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.
20 febbraio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Contributi Enasarco Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2017.
26 febbraio	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
28 febbraio	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori

	coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio. Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Comunicazione sistema TS Scade oggi, nell'ambito del "progetto" 730 precompilato, il termine di comunicazione delle <u>spese funebri e veterinarie</u>. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, dovranno quindi comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso del 2017. Sempre oggi scade il termine per esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati relativi alle <u>spese universitarie</u> sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni Iva del 4° trimestre 2017 Scade oggi il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.
5 marzo	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2018.
7 marzo	Certificazione utili 2018 Scade oggi il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello "ordinario", delle certificazioni degli utili/dividendi corrisposti dalle società di capitale nel 2017. Il modello "sintetico" della Certificazione Unica va invece rilasciata al percettore delle somme entro il 31 marzo.
15 marzo	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.